

n. 645/2021 R.G. Tribunale di Locri.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 645/21 , introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 giugno 2023

promossa da

Parte_1 (cf. *C.F._1*) nato a Locri il 6.2.1986 e residente a Marina di Gioiosa Ionica alla via Piero Gobetti, n. 29 , quale erede di *[...]* *Persona_1* , rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Carbone e dall'Avv. Michela Catanese, congiuntamente ed disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Luisa Sorrenti del foro di Locri, giusta procura in calce all'atto introduttivo

attore

Contro

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_1*), in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Femia , giusta come da Delibera della Giunta Municipale n. 134 del 27/08/2021, in atti

Convenuto

Oggetto: altri istituti e leggi speciali-pagamento somme

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.06.2023 da intendersi qui ritrascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Le domande ed eccezioni delle parti.

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato e art. 118 disp att. Cpc, pertanto devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.

Con atto di citazione notificato in data 10.05.2021, **Parte_1** chiamava innanzi al Tribunale Locri, il **Controparte_1** in persona del **CP_2**, suo legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: **IN VIA PRINCIPALE** : 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere dal **Controparte_3**, in persona del **CP_2** legale rapp.te pro tempore, in ordine alla mancata erogazione del beneficio ex Legge n. 13/1989 – contributo per abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche così come riconosciuto dapprima con determina n. 27 del 01.04.2015 in favore del Sig. [...] **Persona_1**, e, per esso, oggi del Sig. **Parte_1** nella qualità di erede di quest'ultimo come risulta da dichiarazione di successione, e successivamente con comunicazione del 14.12.2016 protocollo n. 18326; 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare, altresì, alla luce delle circostanze supra tutte evidenziate nonché della prodotta documentazione in ordine all'intervenuta corretta esecuzione dell'opera ammessa al beneficio, il diritto del Sig. **Parte_1** ad ottenere l'erogazione della somma di € 8.320,00 (pari alla spesa effettivamente sostenuta) somma che per legge (art. 9 comma 2 della legge 13/1989) deve essere aumentata del 25% e dunque complessivamente € 10.400,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del riconoscimento/ assegnazione del beneficio (determina n. 27/2015) sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore e minore somma che l'On.le Tribunale ritenga dovuta anche all'esito di espletando CTU tecnico contabile; 3) **IN VIA SUBORDINATA**, e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito non ritenesse di dover accogliere la domanda principale sì come formulata, si chiede la condanna del **Controparte_1** al risarcimento del danno patito dall'odierno deducente in forza del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto negli atti amministrativi in più tempi adottati dalla PA e successivi al decesso del proprio padre, atti tutti di inequivocabile tenore, richiesta che si formula sin d'ora nella misura di € 8.320,00 pari alla somma effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera ammessa a beneficio ex lege 13/1989, ovvero in quella maggiore o minore somma che venga ritenuta di giustizia anche in via equitativa". A fondamento della domanda parte attrice sosteneva che in data 06 giugno 2014, la Sig.ra **Persona_2**, madre del **Parte_1**, su delega del proprio coniuge, Sig. **Persona_1** presentava al Comune di **CP_1** **CP_3** richiesta (prot. 7477) per accedere ai benefici previsti dalla legge 13/89 per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ciò in quanto il **Persona_1**, soggetto invalido con necessità di assistenza continua, come da verbale di accertamento dell'invalidità civile emesso dall'**Org_** nel 2013, necessitava di un montascale a poltroncina curvilineo con variazione di

pendenza, al fine di abbattere le barriere architettoniche presso l'immobile di proprietà e di residenza (sito in *Controparte_3* alla via Piero Gobetti n. 29 piano T e 1 contraddistinto in catasto al Foglio n. 17 part. 105, in favore del predetto soggetto invalido, con allegazione della documentazione richiesta ex l. 13/1989 e specificazione che all'atto della presentazione della stessa, non era né esistente né in corso di realizzazione l'opera indicata. Dopo opportune verifiche e l'inoltro, a cura del *Controparte_3* alla *Org_2*, degli attestati tecnici richiesti per l'assegnazione dei fondi anni 2011-2015 (cfr. Prot. 10065 dell'8.07.2015), in data 14 dicembre 2016, con provvedimento prot. 18326, lo stesso Comune riconosceva all'odierno istante, nella qualità di erede del Sig. [...] *Persona_1*, l'assegnazione dei fondi per gli anni 2013-2015, stanziati dalla *Org_2* [...] con decreto 1224 del 19.09.2016, e veniva allo stesso richiesta copia della fattura (iva compresa) comprovante la spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori effettuati. Il *Per_1* provvedeva a fornire la documentazione richiesta e gli estremi bancari per l'accredito. In data 07.04.2017, con provvedimento protocollo n. 5797, il Comune di [...] *Controparte_4* comunicava all'attore l'impossibilità della erogazione del contributo con la seguente motivazione *"l'annualità di riferimento per il contributo è riferita al 2015, mentre il decesso è avvenuto nell'anno 2014"*. Presentata istanza di accesso agli atti, emergeva secondo la ricostruzione dell'attore, la regolarità dell'istanza avanzata nell'interesse del Sig. *Persona_1* per l'annualità 2015 e come assolutamente viziato fosse il provvedimento sopra menzionato che riteneva *"cessato"* il contributo essendo il *Persona_1*, deceduto in data 28.10.2014 mentre il contributo richiesto si riferiva all'annualità 2015. Rimaneva senza riscontro la diffida del *Parte_1* in data 19.02.2020 Prot. 3157, per la liquidazione del contributo, quindi adiva il Tribunale per l'accoglimento delle conclusioni ut supra.

Si costituiva in giudizio il *Controparte_3* in data 3.09.21, e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito impugnava e contestava le richieste di parte attrice e ne chiedeva il rigetto rilevando la correttezza delle determinazioni dell'Ente atteso il decesso del beneficiario prima dell'erogazione del contributo. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- 1) *in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Amministrativo, e nello specifico del Tribunale Amministrativo per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria;*
- 2) *in via gradatamente preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del G.A., dichiarare l'improcedibilità della*

domanda proposta da [Parte_2] [Parte_2] ensi dell'art. 3 del D.L. 12.09.2014 n°132 conv. in legge n°162/2014, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria; 3) nel merito, salvo gravame, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto nonché non provata; 4) disponendo per la refusione a carico di parte attrice delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ovvero, in estremo subordine, dichiarandone la compensazione totale.”.

All'udienza del 7 Ottobre 2021 , le parti comparse innanzi al Presidente istruttore dr.ssa Stilo, venivano rimesse in negoziazione assistita.

All'udienza 17.02.2022, all'esito negativo della condizione di procedibilità, le parti costituite in giudizio chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc.

All'esito del deposito delle suindicate memorie istruttorie, il giudice, con ordinanza del 16.06.2022, riteneva la causa matura per la decisione in quanto sufficientemente istruita documentalmente.

Dopo la sostituzione del Giudice istruttore con lo scrivente giudicante, all'udienza del 15.06.2023, dopo la precisazione delle conclusioni a cura delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.

In diritto

2.- Eccezione di difetto di giurisdizione

Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta [Controparte_1] [Controparte_1] in relazione alla domanda proposta da [Parte_1] [Parte_1] , quale erede di [Persona_1] [Persona_1] in relazione alla mancata erogazione del contributo ex l. 13/89 che, secondo la tesi di parte convenuta, avrebbe dovuto essere incardinata innanzi al Giudice amministrativo. L'eccezione è infondata e va rigettata.

Occorre sul punto richiamare brevemente il principio generale relativo al riparto della giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario nell'ipotesi in cui vi sia un rapporto tra la Pubblica Amministrazione ed il privato posto . Tradizionalmente allorquando la P.A. è priva di qualsiasi potere di autodeterminazione nella scelta più opportuna in relazione alla istanza sollecitata dal privato, si parla di *attività vincolata* in quanto è la legge stessa a determinare in modo puntuale il *modus agendi* dell'autorità pubblica.

Diversamente quando la legge si limita ad individuare l'interesse pubblico da perseguire da parte della P.A., si parla di *attività discrezionale* dell'Autorità pubblica alla quale è rimessa la ricerca del modo migliore per il soddisfacimento dell'interesse pubblico individuato dalla legge , con ampia scelta degli strumenti per perseguirlo .

Secondo il criterio tradizionale, in relazione alla predetta distinzione la pubblica amministrazione si pone in posizione diversa rispetto al privato, nel primo caso in posizione paritetica, nel secondo caso in posizione sovraordinata; pertanto muta la posizione giuridica soggettiva in capo al privato atteso che in ipotesi di attività vincolata è di maggior rilevanza ed è identificabile con una posizione di diritto soggettivo, per lo effetto le controversie rientreranno nella giurisdizione del giudice ordinario. A fronte di un'attività discrezionale la posizione giuridica soggettiva del privato non assurge a diritto soggettivo, ma è di mero interesse legittimo tutelabile innanzi al GA, quale unico giudice che può valutare la legittimità dell'azione amministrativa.

Ora, indipendentemente da ulteriori approfondimenti in ordine al tipo di discrezionalità, ulteriore aspetto che qui occorre considerare ai fini della individuazione del giudice competente in linea astratta, con riferimento al caso di specie è stato avviato e concluso un iter procedimentale posto in essere dalla PA, ovvero dal *Controparte_1* [...], finalizzato all'erogazione del contributo previsto dalla legge n. 13/89, ovvero aiuti a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati.

La legge in questione descrive la tipologia di soggetti che possono usufruire del beneficio per la realizzazione delle opere e prevede un iter preciso che si avvia, come previsto dall'art. 11 della legge, con la presentazione di una domanda in bollo corredata dai documenti previsti dalla norma. Sulla base della lettera della legge, a seguito della domanda, il Comune di destinazione svolge precise attività di verifica: sulla regolarità della domanda, se le voci di spesa sostenute risultanti dalle fatture quietanzate attengano all'opera e che la stessa sia quella oggetto del contributo a fondo perduto; sulla corrispondenza tra le opere descritte a quelle effettivamente realizzate; la somma effettiva da erogare a titolo di contributo.

La legge 13/89 prevede altresì ogni passaggio relativo all'iter procedimentale con attività anche della Regione competente, fino alla effettiva liquidazione dei fondi.

Sulla base della lettera della norma, in considerazione del richiamato riparto secondo il criterio tradizionale, l'attività della PA deve qualificarsi come rientrante nell'ambito dell'"attività vincolata" ut supra, non essendovi alcuna attività discrezionale della stessa se non quella di verifica della rispondenza tra quanto documentato e quanto realizzato. Da ciò discende che la situazione giuridica soggettiva (nel caso di specie del *Persona_1*, oggi eredi), deve essere qualificata di diritto soggettivo all'ottenimento del contributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Nel corso degli anni la questione è stata molto dibattuta, diversi sono stati gli orientamenti in ordine al riparto giurisdizionale in particolare con riferimento all' iter procedimentale finalizzato alla concessione di provvidenze pubbliche, secondo alcuni si è ritenuto che la posizione della PA non sia paritaria rispetto a quella del privato anche nell'ipotesi, come nel caso, in cui svolga attività meramente accertativa pertanto la posizione giuridica soggettiva nell'ipotesi di iter procedimentale per l'erogazione di contributo, sarebbe invece di interesse legittimo. Tale profilo poneva altresì la problematica della giurisdizione non solo nelle diverse fasi dell'iter procedimentale per la concessione dell'aiuto o provvidenza pubblica ma anche in ipotesi di revoca della provvidenza stessa.

La giurisprudenza ha affrontato la problematica del riparto di giurisdizione in relazione alla revoca eventualmente adottata dalla ^{Or}, ovvero nell'ipotesi in cui l'amministrazione si ridetermini su quanto predisposto fino a quel momento, ovvero alla fine dell'iter procedimentale, come nel caso di specie.

L'orientamento da ultimo consolidatosi è confermato nell'ordinanza delle Sezioni Unite del 5 agosto 2016, n. 16602, in ipotesi di revoca di finanziamenti concessi in via provvisoria, in motivazione: *“il regolamento va deciso nel senso che la giurisprudenza spetta, nella specie all'autorità giudiziaria ordinaria in applicazione del principio da lungo tempo consolidato in giurisprudenza di queste sezioni unite – omissis- secondo cui a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato. Sussiste invece giurisdizione amministrativa “in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”*.

Sempre in motivazione la Suprema Corte afferma l'ulteriore principio: *“va ricordato che la situazione che origina il decreto di concessione “provvisoria” del contributo pubblico in discorso- omissis- è di diritto soggettivo ed ha ad oggetto la prestazione patrimoniale come definita e liquidata dalla prima rata all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti; la concessione provvisoria è sufficiente a fare sorgere un diritto dell'impresa al contributo, credito che deve essere soddisfatto dall'amministrazione rogante, senza margini di discrezionalità”*. Quindi conclude che anche in caso di revoca per inadempimento del percettore del contributo *“la situazione soggettiva fatta valere dal beneficiario rimane di diritto soggettivo e la pubblica amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità (in senso stretto) nell'apprezzamento di detti inadempimenti”*. In sostanza, dopo l'immissione in graduatoria il privato da mero interesse legittimo ha un “diritto” alle somme da erogarsi, quindi deve rivolgersi al giudice ordinario per ogni questione. Questo “diritto” può tuttavia ancora venire meno per un atto di revoca e sulla base dei motivi della revoca si adirà il GA (illegittimità/contrarietà al pubblico interesse di carattere originario o attuale) o il G.O. (in tutti gli altri casi).

Nel caso di specie il principio del riparto di giurisdizione va applicato per analogia, in relazione alla problematica sorta a seguito della revoca del contributo di cui al provvedimento dell'aprile 2017 n. 5797. Pertanto come anticipato l'attività dell'Ente è in concreto un'attività vincolata limitata alla verifica degli atti e presupposti di cui alla l. 13/89; l'iter procedimentale ha determinato l'inclusione del *Persona_1* nell'elenco dei soggetti idonei al contributo per abbattimento di barriere architettoniche (di cui si dirà meglio infra), con accertamento del diritto al contributo nella determina n. 27 dell'1.4.2015 del settore competente.

Tale situazione ha portato al consolidamento della situazione soggettiva del *Per_1* come di diritto soggettivo al contributo ed ai fini del riparto di giurisdizione secondo i criteri indicati dalla S.C., non sussiste nel provvedimento di revoca dell'aprile 2017 n. 5797, alcun elemento di illegittimità nel pregresso iter per l'attribuzione del contributo già riconosciuto (per il quale mancava solo la fase liquidazione), né contrarietà al pubblico interesse di carattere originario o attuale.

Da ciò discende che la domanda per come proposta, in relazione al diritto alla liquidazione del contributo stesso, rientra nella giurisdizione di questo Giudice con rigetto dell'eccezione preliminare.

3.- Nel merito

Accertata la giurisdizione di questo Giudice , deve ritenersi che la domanda proposta da *Parte_1* quale erede di *Persona_1* , in relazione all'an debeatur sia fondata e va accolta nei termini di cui di seguito.

Occorre in primis fissare il dato temporale dell'inizio dell'iter per la concessione del contributo ex lege 13/89 in quanto tale presupposto di fatto , sottoposto al vaglio del G.O., è elemento decisivo ai fini dell'iter logico della motivazione: risponde al vero quanto sostenuto da parte convenuta , ovvero che la domanda per l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'interesse del *Per_1* è stata presentata fuori dal termine di legge ovvero oltre il 31 marzo del 2014 e non in bollo, mentre non trova base la circostanza che sia stata presentata una nuova domanda nell'interesse del [...] *Persona_1* , per l'anno 2015.

Sulla base dei documenti in atti risulta una prima domanda del 6.6.2014 non in bollo; risulta altresì la stessa domanda con il medesimo numero di protocollo corredata di marca da bollo di pari data, accompagnata dalla documentazione medica di riferimento , per come allegata alla determina 27 del settore servizi alla persona del *CP_1* di *CP_1* di *CP_1* [...] dell'1.4.2015 in atti.

In tale domanda, del giugno 2014, come per legge veniva dichiarata la condizione di invalidità del *Per_1* e che le opere non erano state realizzate , e di avere diritto al contributo per l'importo complessivo di € 8320,00. Pertanto deve ritenersi l'esistenza di una unica domanda nel 2014 , non vi è stata rinnovazione della stessa nel 2015 , quindi successivamente al decesso del *Per_1* avvenuto nelle more .

Il settore servizi alla persona, con determina n. 1 del 26.6.2014, ha quindi preso in carico l'istanza in ritardo del Femia "per l'anno 2014", come risulta anche dal prospetto riepilogativo, vagliata dall'ente con inserimento dell'istante tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria per l'erogazione del contributo.

Con la successiva comunicazione della *Org_2* del 24.07.2014 prot. n. 231525, attesa la tardività della domanda, l'Ente ne determinava l'imputazione all'anno 2015 ciò ai fini dell'accantonamento delle risorse per il contributo. L'imputazione cronologica, come da ultimo periodo della comunicazione, è confermativa del fatto che la domanda fuori termine, è quella del 2014 che veniva di ufficio "spostata", ai soli fini dell'accantonamento delle provvidenze ed erogazione della somme all'anno 2015, senza che ciò abbia richiesto una nuova istanza.

Sulla base del contenuto degli atti amministrativi, emerge la conferma l'iter per l'accertamento del diritto al contributo ed alla liquidazione delle somme richieste in capo al Persona_1, era già in essere quando egli era ancora in vita.

Il riferimento alla domanda del 2014 comporta su un piano logico, la rilevanza della condizione di invalidità richiesta dalla legge in capo al Per_1 al momento della presentazione della stessa; ulteriore specifico requisito ai fini dell'accertamento del diritto è, per legge, la realizzazione delle opere successivamente alla domanda.

Peculiarità del caso di specie è la circostanza che il Persona_1, sia deceduto nelle more del completamento dell'iter in via amministrativa, tuttavia sussiste prova documentale dell'esistenza dei due requisiti sopra indicati prima del decesso e nella fase in cui mancava solo la liquidazione del contributo.

Sul punto non risulta fondata la tesi del CP_1 (da ultimo pag. 8 della comparsa conclusionale da ultimo) secondo cui *“naturalmente presupposto imprescindibile per l'assegnazione dei fondi, come già sopra specificato, è l'esistenza in vita del soggetto nel cui interesse devono essere eliminate le barriere architettoniche; diversamente la legge non avrebbe alcun senso”*. Come rilevato, sulla base della legge, la P.A. svolge mera attività di verifica essendo tutto disposto dalla legge, con mancanza di attività discrezionale, verifica finalizzata solo alla elargizione dei fondi in presenza dei presupposti che sono l'effettiva difficoltà di deambulazione del soggetto e la prova della realizzazione delle opere e delle spese per la realizzazione delle stesse, sulla base delle fatture quietanzate.

La legge non contempla l'ipotesi della morte del beneficiario quale ipotesi di decadenza dal contributo, ed elemento dirimente risulta la realizzazione dei lavori che, nel caso di specie, è avvenuta e si è conclusa prima del decesso del Per_1, atteso che le fatture sono del luglio 2014 mentre egli è morto nell'ottobre dello stesso anno.

Si sono pertanto verificati i presupposti di legge prima del decesso del beneficiario il cui diritto era già sorto ed era stato accertato sulla base della determina 27 dell'1.4.2015 del settore competente in riferimento alla domanda del 2014.

Non risulta utile alla tesi dell'Ente la circostanza che l'imputazione delle somme si riferisse al 2015, quando il soggetto era già deceduto come indicato nel provvedimento di revoca, atteso che su base documentale, entrambi i presupposti richiesti dalla legge si erano concretizzati prima del decesso.

Diversa è l'ipotesi in cui il beneficiario non abbia effettuato i lavori o sia deceduto prima dell'avvio degli stessi, in quanto in tale ultimo caso è dato presumere che manchi il

pagamento quindi non si è realizzato il secondo presupposto relativo all'esborso economico con fatture quietanzate.

Il dato cronologico della domanda e della ultimazione dei lavori, ancorano il sorgere del diritto del *Per_1* al contributo ed alla liquidazione dello stesso al momento prima decesso ovvero al 2014, inoltre con la determina n. 27 dell'1.4.2015, il Comune convenuto accoglieva l'istanza prodotta dal richiedente, ovvero l'istanza del 2014, accertando il diritto al contributo e determinava il fabbisogno nell'importo di € 8.320,00.

Del resto in considerazione della ratio della legge che è quella di fornire un contributo al soggetto che abbia necessità di abbattere barriere architettoniche a fronte della spesa effettuata, è indipendente dai tempi di conclusione dell'iter procedimentale per la effettiva liquidazione e dal prolungarsi dello stesso. Nel caso di specie l'attività di verifica sulla realizzazione dell'opera è del 8.7.2016, la comunicazione della *Org_2* del 10.10.2016 (art. 3) ed il provvedimento del Comune di *CP_1* del 9.3.2017 det. n. 36, sono successive di oltre due anni alla domanda, concretizzano un'attività di verifica successiva ad un diritto già acquisito e sono propedeutiche alla sola fase di liquidazione.

Nella determina n. 120 dell'08.11.2016 pag. 2, viene accertato che *Persona_1* [...] *“ha eseguito i lavori a regola d'arte”*, pertanto ha diritto alla liquidazione previa verifica tecnica.

Tale conclusione risulta suffragata dal dato documentale, nonché dalla stessa lettera della legge in quanto la norma di riferimento ovvero la l. 13/1989 e relativa circolare attuativa del Ministero dei LL PP 22.6.1989 n. 1669 /UL non prevedono espressamente alcuna ipotesi di decadenza dal beneficio del contributo per decesso del soggetto interessato all'abbattimento delle barriere architettoniche. Ai punti 4.17 e 4.18 della circolare è specificato che le domande non soddisfatte per insufficienza di fondi, mantengono il medesimo ordine cronologico, e dispongono l'erogazione, rectius la liquidazione del contributo, alla realizzazione delle opere.

Ai fini interpretativi in relazione all'evento decesso del richiedente è il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato del 2015 su richiesta del *Parte_3* *Organizzazione_4* [...] che ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla legge, ha stabilito che nel caso di decesso del beneficiario colui che lo aveva in carico, che abbia effettivamente sostenuto la spesa, ha diritto comunque al contributo, sempre previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'intervento (nel rispetto di ogni prescrizione) e del suo pagamento.

Nello stesso decreto regionale dip. 6 Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità del 10.10.2016 prot n. 304390 al punto 5, in atti è stabilito: *“di prescrivere al Comune*

sopradetto che, in caso di rinuncia da parte degli aventi diritto o di decadenza delle condizioni necessarie all'ottenimento del contributo", le somme vadano restituite alla Regione . Il provvedimento non specifica le ipotesi di decadenza e dall'interpretazione sistematica della norma possono essere intese quale mancanza dei requisiti o mancata realizzazione dei lavori

Secondo questo criterio, nella determina dell'8.11.2016 del Comune di Marina di Gioiosa Ionica viene dichiarata la decadenza di *Controparte_5* , per non avere realizzato i lavori.

Per lo stesso principio, in quel caso correttamente applicato, l'ipotesi del decesso del richiedente può allora avere rilevanza ai fini della revoca del contributo, nell'ipotesi in cui sia avvenuto prima dell'avvio dei lavori o nella fase ancora antecedente , nel caso di specie, come rilevato il *Per_1* aveva presentato la domanda ed eseguito e completato i lavori quando era in vita. Il riferimento all'annualità 2015 non può essere causa ostativa al contributo determinandone la decadenza, atteso che il dato temporale è dipeso dalla imputazione di ufficio al 2015 nella domanda, che è unica ed è la medesima del 2014 , non essendo stata presentata domanda nel 2015.

In conclusione, deve ritenersi l'illegittimità del provvedimento di revoca emesso dal Comune di *CP_1* di *CP_1* per le ragioni di cui in motivazione, e deve ritenersi sussistente sulla base della domanda depositata del giugno 2014 e della realizzazione delle opere come da fatture nel medesimo anno e prima della morte del soggetto (già incluso nell'elenco allegato alla comunicazione del 4.9.2014 prot 11392 del settore competente del Comune di *CP_1* come da determina del settore specifico del Comune [...] *CP_1* dell'1.4.2015 n. 27 sulla medesima domanda del 2014), il diritto di [...] *Persona_1* al contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla legge 13/1989 ed alla liquidazione dello stesso.

In considerazione della documentata qualità di erede del *Parte_1* , spetta allo stesso il diritto al rimborso del contributo.

4- Per quel che riguarda il quantum, parte attrice ha formulato la domanda in termini economici con richiesta di liquidazione del contributo spettante all'originario titolare *aumentata del 25%, ovvero per l'importo di € 10.400,00, oltre accessori*". La domanda non può essere accolta nei predetti termini.

L'art. 9 comma 2 della legge 13/1989 espressamente prevede per interventi superiori a cinque milioni di lire e fino a venticinque milioni di lire vi è una maggiorazione del 25 %, tuttavia deve ritenersi che il *Parte_1* , agendo in casu nella pacifica qualità di erede

del titolare del contributo , quindi quale successore a titolo universale subentri nella medesima posizione del dante causa .

Atteso che sulla base della domanda il *Per_1* aveva richiesto la somma di € 8320,00 corrispondente alla somma effettivamente spesa sulla base delle fatture e per tale importo era stato ammesso al contributo , il diritto di credito deve ritenersi coincidente con tale importo, oltre interessi legali trattandosi di obbligazione di valuta ed in mancanza di domanda specifica di maggior danno (ex art. 1224 c.c.), dalla data del riconoscimento del beneficio (determina n. 27/2015), sino al soddisfo.

5.- assorbite le altre questioni.

6.- le spese di giudizio

Le spese seguono la soccombenza (parziale) , pertanto il *Controparte_1* [...] in persona del Sindaco l.r.p.t., deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di *Parte_1* , determinate come per legge sulla base del DM 55/2014 e succ mod, come di seguito (sulla base del valore della causa importi medi, con esclusione della fase istruttoria atteso che non vi è stata alcuna attività se non il deposito delle memorie ed in compensazione parziale per il rigetto della domanda sull'aumento percentuale) : fase di studio della controversia, € 919,00; fase introduttiva del giudizio: € 777,00; fase decisionale: € 1.701,00 , per un totale di € 3.397,00, oltre € 274,00 per spese vive , oltre spese gen, Iva e cassa come per legge, oltre spese gen, Iva e cassa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

1.-rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal *Controparte_3*

[...] , per le ragioni di cui alla parte motiva;

2.-accoglie la domanda proposta da *Parte_1* , quale erede di *Persona_1*

[...] e, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento del 7.4.2017 prot. 5797 , accerta e dichiara il diritto dell'attore n.q. alla corresponsione del beneficio ex Legge n. 13/1989, ovvero al contributo per abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche riconosciuto in favore del Sig. *Persona_1* ,

3.- per l'effetto, condanna il *Controparte_1* in persona del Sindaco l.r.p.t., al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 8.320,00 (pari

alla spesa effettivamente sostenuta) oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del beneficio (determina n. 27/2015) al soddisfo;

4.- condanna il *Controparte_1* in persona del Sindaco l.r.p.t al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di *Parte_1* , determinate come per legge sulla base del DM 55/2014 e succ mod, come di seguito (sulla base del valore della causa importi medi con esclusione della fase istruttoria atteso che non vi è stata alcuna attività istruttoria e per compensazione parziale per il rigetto della domanda sull'aumento percentuale) : fase di studio della controversia,€ 919,00; fase introduttiva del giudizio:€ 777,00; fase decisionale: € 1.701,00, in totale € 3.397,00, oltre € 274,00 per spese vive , oltre spese gen, Iva e cassa come per legge.

Locri, lì 20.02.2024

Il Giudizio on.
Giuliana Maria Rosaria Ranieri